



Istituto Comprensivo

“Nunzio Ingannamorte” BAIC888007

Via Francesco Baracca , 62 -70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) TEL. e FAX 080/3264277

www.ingannamorte.gov.it – email: baic888007@istruzione.it

Scuola Secondaria di 1° Grado “N. Ingannamorte” C.M. BAMB888018

Scuola Primaria “Soranno” C.M. BAEE888019

Scuola dell’Infanzia “Albero Azzurro” C.M. BAAA888003

C.F. 82014410722



QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTA IL BULLISMO?

Ormai c'è una legge specifica per il cyberbullismo in Italia; per il bullismo in genere invece ci sono diverse norme di legge nel codice civile e penale che individuano e puniscono i comportamenti dei bulli.

A) Violazione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana

- I principi di uguaglianza, libertà dell'insegnamento e diritto all'istruzione

B) Violazioni della legge penale (illecito penale)

- Il codice penale e la sua applicazione nelle sentenze della Corte di Cassazione.
- È imputabile il bullo minorenne?
- Qual è la responsabilità del genitore e dell'insegnante?

C) **Violazione delle norme di diritto privato (illecito civile)**

- Il danno risarcibile e la responsabilità del bullo minore, dei genitori e della scuola.

A) **Violazione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana**

- I principi di uguaglianza, libertà dell'insegnamento e diritto all'istruzione

Violazione della Costituzione italiana:

I comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi.

Articolo 3

comma 1 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»

Articolo 33

comma 1 «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.»

comma 2 «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»

Articolo 34

comma 1 «La scuola è aperta a tutti.»

comma 2 «L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.»

comma 3 «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.» *La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»*

B) Violazioni della legge penale (illecito penale)

Il codice penale e la sua applicazione nelle sentenze della Corte di Cassazione

1. Come tutelarsi?
2. È imputabile il bullo minorenne?
3. Qual è la responsabilità penale dell'insegnante?
4. Qual è la responsabilità penale del genitore?

1. IL CODICE PENALE E LA SUA APPLICAZIONE NELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento.

- **Percosse, punito dall'art. 581 del codice penale, abbreviato c.p.);**
- **Lesioni, punito dall'art. 582 del c.p. e lesioni gravi, punito dall'art. 583 c.p.;**
- **Diffamazione, punito dall'art. 595 del c.p.;**
- **Molestia o Disturbo alle persone, punito dall'art. 660 del c.p.;**
- **Minaccia, punito dall'art. 612 c.p.;**
- **Violenza privata, punito dall'art. 610 c.p.;**
- **Atti persecutori - Stalking, punito dall'art. 612 bis del c.p.;**
- **Sostituzione di persona, punito dall'art. 494 del c.p., quando una persona si spaccia per un'altra.**

2. COME TUTELARSI?

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente **sporgere denuncia** ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).

In altri casi la denuncia deve contenere anche **la richiesta di procedere** penalmente contro l'autore del reato; in tal caso si chiamerà **querela**.

Il processo penale può concludersi con:

- la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria (ma sempre di natura penale, ossia che comporta l'iscrizione della condanna sul casellario giudiziale, la c.d. fedina penale);
- con l'assoluzione, se emerge l'innocenza dell'imputato.

3. È IMPUTABILE IL BULLO MINORENNE?

Va distinto il **MINORE** di 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**.

Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza

come la libertà vigilata, ricovero in riformatorio o l'allontanamento dalla casa familiare.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionisti del settore.

4. QUAL È LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'INSEGNANTE NEL REATO DI BULLISMO COMPIUTO A SCUOLA?

L'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 del codice penale. L'insegnante può essere punito con una multa da 30 a 516 euro, *quando*:

“omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” (art. 361 del c.p.)

Tale responsabilità trova fondamento anche nell'articolo 29 della Costituzione italiana (vedi anche il paragrafo, a seguire, "Culpa in vigilando della Scuola").

Violazione della norma di diritto privato (illecito civile)

Il riferimento giuridico per l'illecito civile è l'art. 2043 c.c. *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.

La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito?

1)

2) **DANNO MORALE** (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo);

3) **DANNO BIOLOGICO** (danno riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona tutelati dalla Costituzione Italiana all'art. 32);

4) **DANNO ESISTENZIALE** (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione Italiana). Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.

Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità), il che può dar luogo a valutazioni molto diverse.

5) **DANNO PATRIMONIALE**: si può parlare di un danno emergente (effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato); in questo caso si parla delle spese sostenute come conseguenza del danno subito (spese per medicinali, riabilitazione, psicologo). Oppure può essere un lucro cessante, *ovvero* mancato guadagno del

danneggiato (chiamato anche danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa); se a causa del danno ci sarà un mancato introito (per la degenza in ospedale, o perché il danneggiato non potrà più svolgere l'attività lavorativa svolta prima del fatto-reato o la può svolgere in maniera minore), questi dovrà essere risarcito.

Quali responsabilità prevede la legge civile?

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- A. CULPA DEL BULLO MINORE;**
- B. CULPA IN VIGILANDO DEI GENITORI;**
- C. CULPA IN VIGILANDO (MA ANCHE IN EDUCANDO ED IN ORGANIZZANDO) DELLA SCUOLA.**
- D. CULPA DEL BULLO MINORE**

Trova applicazione l'art. 2046 del c.c. che sancisce in tema di *"Imputabilità del fatto dannoso"* che: *"Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa"*. Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile, sotto il profilo penale, degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola.

Affinché, pertanto, un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo, deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d'agire che si raggiunge con la maggiore età (e che rileva nei rapporti obbligatori).

B. CULPA IN VIGILANDO DEI GENITORI

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. Si applica l'articolo 2048 del codice civile, primo comma, che recita: *"Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi."* A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione e di rapporti non costanti con il discendente.

C. CULPA IN. VIGILANDO (MA ANCHE IN EDUCANDO ED IN ORGANIZZANDO DELLA SCUOLA)

L' art. 28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Al riguardo si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile), che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per colpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore.

La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola *“vigilare sul comportamento”* dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l'affidare alla scuola un minore concretizza l'evento regolato dall'art. 2048 c.c. (secondo comma) in forza del quale *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni anti-giuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Cass. Sez.III n. 2657/03 che sancisce come *“non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”*

Culpa in organizzando della scuola

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

A tal riguardo è necessario distinguere la responsabilità della Scuola privata dalla Scuola pubblica. Alla Scuola privata si applica l'art. 2049 del c.c. che sancisce la responsabilità indiretta dell'istituto scolastico con cui l'insegnante ha un rapporto di lavoro al momento del compimento dell'illecito del minore; viceversa, la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull'insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980).

La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni.

I principi ispiratori sono espressi nella normativa diretta a delineare iniziative ed interventi preventivi con

lo scopo di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni.

La Direttiva prevede l'attivazione di un numero verde 800 669 696 operativo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì, per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche, l'elaborazione e diffusione del Codice di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e delle reti informatiche, la costituzione presso ciascun Ufficio scolastico regionale, di osservatori regionali permanenti sul fenomeno del Bullismo che saranno centro polifunzionale al servizio delle istituzioni che operano, anche in rete, sul territorio per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche.

Il **decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998** all'art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 prevede in linea generale che *“l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”*. Tale limite, in base al comma 9, può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero: quando siano stati commessi reati o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi la durata dell'allontanamento *“è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”*.

NOVITÀ: È stata approvata la *Legge n. 71 del 29 Maggio 2017*, il cui art. 1 prevede quanto segue.

Art. 1 Finalità e definizioni

- 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.*
- 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*
- 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.*

Art. 2

Tutela della dignità del minore

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Piano di azione integrato

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del

cyberbullismo, di cui al comma 1.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017- 2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole

della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5- bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203,1 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Ammonimento

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

APPROFONDIMENTO

IL PERCORSO DELLA SEGNALAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE

La qualifica di pubblico ufficiale attribuita agli insegnanti

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione penale, “la qualità di pubblico ufficiale”, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 c.p.).

L'insegnante di scuola è quindi **un pubblico ufficiale** a tutti gli effetti e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloqui, riunioni, assemblee, ecc).

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di Cassazione ha riconosciuto loro la qualifica di **incaricato di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.) “in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola”.

Secondo quanto previsto dall'art. 347 c.p.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi altro cittadino. La notizia di reato potrebbe essere acquisita anche in modo indiretto, cioè derivata da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette.

Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa a non tecnica, possa aver determinato la commissione di un reato.

L'insegnante non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva all'autorità giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, ove ritenuto. I reati che vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati perseguibili a prescindere dalla volontà di

denunciarli da parte delle persone offese.

È necessario tener presente che la normativa italiana prevede una responsabilità penale già a partire dai 14 anni. A ciò si aggiunga che chi ha subito un danno ingiusto derivante dai reati precedentemente esposti, può richiedere un risarcimento danni di natura economica ed in questo scenario rileva anche la responsabilità dei genitori, che sono giuridicamente tenuti a vigilare sui propri figli e sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori.

La rilevazione del reato

La rilevazione **NON** è una fase di accertamento dei fatti e delle prove, né di valutazione dei problemi, dei danni e delle responsabilità, bensì una fase di raccolta di informazioni. elementi **DA RACCOGLIERE – ove possibile** – durante la rilevazione, qualora si venga a conoscenza di una problematica collegata all'utilizzo delle Nuove Tecnologie che coinvolga una o più persone di minore età:

- 1) **CHI:** nome utente/nickname/mail/nome del profilo del presunto abusante e della vittima;
- 2) **COSA:** se sono state prodotte, inviate e/o ricevute immagini (immagini di nudo totale o parziale, in atteggiamenti sessuali, di violenza privata) del minore;
- 3) **QUANDO:** il periodo esatto in cui è avvenuto il fatto o il contatto (mese, giorno e ora);
- 4) **DOVE:** in quale ambiente virtuale è avvenuto il contatto con l'abusante (nome della chat, forum, social network, blog);
- 5) **COME:** nei casi in cui è possibile,
- 6) **DESCRIZIONE DEGLI ATTI** per consentire l'identificazione del reato.

Perché è importante comprendere la tipologia di reato?

Ogni tipologia di reato ha la sua modalità tecnologica e i suoi canali di diffusione. Nei casi di **adescamento**, la tempestività della denuncia impedisce prioritariamente che i contatti sessualizzati tra adulto e minore si spostino dal web alla vita reale. Le conversazioni online e le eventuali immagini che l'adulto ha inviato al minore costituiscono importanti elementi per l'indagine futura che può scaturire dai fatti; alla luce di questo è importante che questi elementi siano conservati senza alterazioni e forniti alle forze di polizia quanto prima possibile.

Nel **sexting**, l'attivazione immediata di una collaborazione tra scuola, Forze dell'Ordine e genitori è indispensabile per intercettare lo scambio di immagini tra minori e bloccarne il prima possibile la diffusione.

Il materiale, infatti, potrebbe circolare attraverso smartphone o essere diffuso tramite servizi internet di tipo file-sharing (emule, torrent) o mediante social network (Facebook, Twitter, Instagram ecc.). In questi casi, se gli autori del reato sono persone di minore età, sarà avvertita immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

ASSOLUTAMENTE DA NON FARE

- 1) Raccogliere direttamente elementi probatori (cercare sul cellulare/computer della vittima immagini, conversazioni in chat o e-mail);
- 2) Cancellare eventuali chat, mail, immagini o video;
- 3) Sostituirsi alla vittima per cercare un contatto online con chi minaccia, diffama o adesca;
- 4) Chiedere informazioni a coetanei vicini alla vittima o ad altri minori coinvolti;

Coinvolgimento dei GENITORI

Se i fatti sono relativi ad abusi sessuali che coinvolgono persone estranee alla famiglia della vittima, sarebbe auspicabile un coinvolgimento immediato dei genitori, che l'operatore potrà sostenere nella valutazione della segnalazione;

Se invece i fatti sono relativi ad abusi sessuali intra o peri familiari, **non si devono informare** i genitori, poiché possono non esser chiari da subito i dettagli relativi al ruolo protettivo o meno dei singoli familiari o il loro coinvolgimento.

La segnalazione

Innanzitutto si suggerisce a ogni adulto che nutra una preoccupazione o venga a conoscenza di una situazione online rischiosa, di attivare la rete dei servizi di protezione e cura, per garantire un accompagnamento del minore e della sua famiglia durante tutto il percorso. **Soltanto una presa in carico integrata da parte di tutti i servizi del territorio garantisce infatti la protezione del minore e l'efficacia degli interventi in suo favore.** I reati contestati in caso di sospetto abuso sessuale online prevedono la procedibilità d'ufficio: è pertanto **preciso obbligo** degli operatori (art. 357 c.p.) che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale (operatore sanitario, scolastico o sociale), così come degli incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) procedere alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria o le Forze di Polizia di quanto è stato appreso nell'ambito della propria attività lavorativa. In caso di mancata segnalazione, e in presenza di reati procedibili d'ufficio, si configura l'**illecito di omessa denuncia di reato** (art. 361 c.p.).

FASE 1 – Fase preliminare

Rassicurare il/la bambino/a o ragazzo/a, cercando di non creare allarmismi e raccomandandogli/le di non avere più contatti con la persona conosciuta online; per gli insegnanti, avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico e le Forze dell'Ordine (preferibilmente il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di zona); se i genitori sono già venuti a conoscenza del fatto, sarebbe importante e più protettivo incoraggiarli a presentare loro stessi denuncia presso il più vicino ufficio di Polizia; nel caso in cui i genitori non siano a conoscenza del fatto, segnalare la questione alle Forze dell'Ordine che a loro volta valuteranno, in accordo con l'Autorità Giudiziaria, l'opportunità di contattare la famiglia.

FASE 2 – La raccolta delle informazioni

Raccogliere informazioni - CHI, COSA, QUANDO, DOVE, COME, evitando di alterare possibili

fonti di prova (vd. sopra, **BOX ASSOLUTAMENTE DA NON FARE**)

FASE 3 – Stesura della segnalazione

Una **CORRETTA** segnalazione **DEVE**:

- essere scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato dei segnali di allarme/fattori di rischio che ritengono possano ricondurre ad una possibile vittimizzazione sessuale o che hanno raccolto direttamente o indirettamente le confidenze/dichiarazioni di un possibile coinvolgimento di un minore in un'attività sessuale on line;
- essere obiettiva e analitica;
- raccogliere le circostanze in cui sono emersi i fatti e le dichiarazioni spontanee rilasciate;
- descrivere atteggiamenti, comportamenti e vissuti della persona di minore età al momento della rivelazione dell'abuso, se conosciuto;
- contenere le informazioni raccolte nella fase di emersione: **CHI, COSA, QUANDO, DOVE e COME**, specificando, nei casi in cui è possibile e vi sia la competenza professionale necessaria – **LA TIPOLOGIA DI REATO**. Una **CORRETTA** segnalazione **NON DEVE** contenere accuse, interpretazioni o valutazioni di merito.
- Ai sensi degli obblighi previsti per legge, spetta al Dirigente Scolastico provvedere a sporgere denuncia rispetto a quanto riferito dagli insegnanti, direttamente alla Procura della Repubblica competente o agli organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni, oppure Polizia di Stato, Carabinieri). La denuncia non deve essere preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un inquinamento delle prove.
- Se sei un **INSEGNANTE**, sei quindi obbligato a segnalare al Dirigente Scolastico della scuola quanto hai appreso nell'ambito della tua attività lavorativa. Anche in mancanza di collaborazione da parte di altri colleghi o altri professionisti, hai comunque l'obbligo di attivare le strutture giudiziarie e/o i servizi sociali nell'interesse del minore.